

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE
EXT 7484**

con lo scopo di costituire, ai sensi degli artt. 36,37,38 c.c., come in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale denominata "EXT 7484".

L'Associazione fissa la propria sede legale in Parma, alla via Rapallo , n. 3/b.

L'Associazione - che non ha finalità di lucro – ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportivo dilettantistiche, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato dalle norme statutarie sociali.

L'Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in dodici punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono trascritte nella presente scrittura. In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'Affiliazione ed il riconoscimento dell'Associazione da parte di qualunque Ente di promozione riconosciuto dal CONI, adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso.

ART. 1: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA – E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 383/2000, l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione sociale, culturale e di formazione extrascolastica denominata "EXT 7484 A.S.D. e A.P.S."

L'Associazione ha sede legale in Parma ,alla via Rapallo, n. 3/b.

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del C.D. possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2: NATURA E SCOPI – L'Associazione potrà affiliarsi ad Enti di Promozione accettando di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie del medesimo Ente di promozione. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'Ente di Promozione stesso dovessero adottare a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa alla organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'Associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nei vari settori ma con particolare riguardo a quelli inerenti le discipline crossfit, pesistica (weight lifting e power lifting) e kettlebell e comprende l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive nonché la

gestione degli impianti e delle attrezzature. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà metter in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sociali, nonché l'organizzazione di competizioni e gare; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa presentazione alla quale danno diritto. L'Associazione si propone di porre in atto una organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dalle attività associative. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, pur non avendo fini di lucro, realizzare delle attività economiche di carattere commerciale sia rivolte ai soci che a terzi, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; i proventi derivanti da tali attività andranno totalmente investiti nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'associazione pur potendo far riferimento al CONI ed agli Enti di Promozione Sportiva, ha la propria indipendenza ed autonomia amministrativa, fiscale ed economica.

ART. 3: PATRIMONIO ED ENTRATE – Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali avanzi di bilancio costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) contributi di soggetti pubblici e privati;
- f) da proventi diversi anche di attività economiche benché queste risultano essere marginali per attività rispetto a quella istituzionale; durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretti, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Eventuali avanzi di gestione vanno obbligatoriamente reinvestiti nell'associazione a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

L'esercizio finanziario va dal primo di Gennaio al trentuno di Dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

ART. 4: SOCI, DIRITTI/DOVERI – Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del C.D..

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, a discrezione del C.D., tutti i cittadini italiani o stranieri, con nessun limite in merito a sesso, razza o religione da questi professata che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. La domanda di tesseramento va formulata sull'apposito modulo fornito dall'Associazione, sia questo cartaceo o telematico.

L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la l'accettazione da parte della ASD. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa, che sarà connessa all'anno

sportivo. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta:

- a) piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al C.D.. La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) quando in qualunque modo si arrecano danni morali o materiali all'Associazione;
- d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal C.D. senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso alla Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

ART. 5: QUOTE SOCIALI – Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati, vengono stabiliti dal C.D. il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

ART. 6: ASSEMBLEA/BILANCIO – L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2532 c.c.). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso nella sede della ASD almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa, eventualmente anticipato ai soci stessi via e.mail nel caso l'abbiano fornita all'atto della domanda di ammissione), si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il trenta Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al C.D. le linee programmatiche per il successivo. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il C.D. o un decimo degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all'albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il C.D.. L'Assemblea dei soci, atleti, tesserati e tecnici nominerà i propri rappresentanti con diritto di voto in seno agli organismi ove previsto.

ART. 7: CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il C.D. dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il C.D. è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il C.D., convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti del C.D. non potranno ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito delle medesime discipline sportive dilettantistiche.

ART. 8: CARICHE SOCIALI – Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del C.D.. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

ART. 9: SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, L. 662/96.

ART. 10: STATUTO/REGOLAMENTI – Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere sempre approvati dall'Assemblea.

ART. 11: COLLEGIO ARBITRALE – I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito d'efficacia dell'associazione e nei confronti di tutti i soggetti ad essa iscritti

I tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura nei confronti di altri tesserati dell'associazione ovvero di altre associazioni tesserate al medesimo Ente di promozione di cui farà parte la ASD, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria in loco di un arbitro unico che viene identificato sin d'ora con il presidente provinciale dell'Ente di Promozione cui l'associazione è affiliata, che si pronuncerà in maniera inappellabile intendendosi questo quale lodo irrituale. In caso di incompatibilità del soggetto rivestente la carica di presidente provinciale dell'Ente, si potrà adire un collegio arbitrale formato da tre membri, nominato uno per parte i quali si impegnano entro e non oltre venti giorni dall'atto di nomina a designare il presidente del collegio arbitrale. In caso di disaccordo circa la nomina ovvero in caso di inattività di una delle parti, si potrà adire il presidente del Tribunale nel quale ha sede la ASD.

L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dai ruoli associativi.

ART. 12: RIMANDI – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Parma, il 15 gennaio 2015.



Provincia di Parma
Direzione Provinciale di Parma
SERIE 1
Il Direttore
MST
Copia conferme originale